

ALFAOMEGA

associazione volontari

46010 Curtatone (MN) - Via dei Toscani, 8 - Tel. 0376/49951- Fax 0376/49469
E-MAIL: alfaomega@omeganet.it - SITO: www.alfaomega.onlus.it

STATUTO

Art. 1 Denominazione

ALFAOMEGA - associazione volontari - è costituita tra coloro che intendono assumere il dovere e il compito di affrontare la tutela dei diritti umani e le problematiche sociali.

L'associazione ha come simbolo un triangolo scaleno di color azzurro, raffigurante il cielo, nel quale campeggia, in forma stilizzata, un uccello in volo di color arancio.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Curtatone (MN), Via dei Toscani, 8.

Sedi secondarie possono essere attivate in altre località italiane o della Comunità Europea secondo le norme che saranno stabilite, di volta in volta, dall'assemblea.

Art. 3 Oggetto

ALFAOMEGA è una associazione di volontari che non persegue fini di lucro, appartiene alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale). ALFAOMEGA risponde agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile; agisce in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito: dalla L. 11 Agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato; dalla L. R. 24 Luglio 1993, n. 22 – Legge Regionale sul volontariato; dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

ALFAOMEGA promuove in particolare:

- la prevenzione dell'infezione hiv-aids attraverso l'informazione e la formazione;
- l'assistenza, la cura, la difesa e la solidarietà verso le persone affette dal virus hiv-aids;
- la conoscenza delle terapie non convenzionali, sostenendo il concetto dell'autodeterminazione nella scelta terapeutica;
- l'assistenza in comunità di bambini maltrattati o senza il riferimento genitoriale.

ALFAOMEGA è apartitica, non ammette alcuna discriminazione e sposa la Dichiarazione dei Diritti Umani.

L'appartenenza ad ALFAOMEGA non esclude né pregiudica la contemporanea adesione del socio ad altre associazioni, organismi o Istituzioni.

ALFAOMEGA potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali utili al raggiungimento dello scopo sociale prestando anche, nelle singole occasioni, le necessarie garanzie.

Art. 4 Finalità

L'Associazione persegue i seguenti fini:

- a. favorire la riflessione e il dibattito circa la posizione sociale della persona affetta dal virus hiv-aids e la sua salute fisica e psichica;
- b. promuovere interventi preventivi volti a ridurre il rischio dell'infezione hiv-aids intervenendo anche in collaborazione o convenzione con Enti nazionali e/o internazionali;
- c. assistere i bambini sieropositivi e le loro madri: a domicilio, in day-hospital o in casa alloggio;
- d. promuovere, sostenere e favorire iniziative rivolte all' "Educazione alla Salute", alla formazione professionale, all'inserimento scolastico/lavorativo di tutti i soggetti che presentino problematiche riguardanti l'area del disagio giovanile;
- e. rappresentare, nelle sedi specifiche, le persone affette dal virus hiv-aids e/o le persone in difficoltà che per varia natura necessitano di veder riconosciuti i propri diritti;
- f. tessere rapporti e scambi con: analoghe associazioni nazionali o internazionali, Istituzioni o Organismi locali e nazionali che operano in ambito assistenziale;
- g. favorire la diffusione dell'informazione relativa alle problematiche hiv-aids: nei centri civici di quartiere; nelle scuole d' ogni ordine e grado; nei centri culturali; nelle parrocchie; negli ospedali; nelle carceri; sia con programmi specifici che all'interno di una ben più ampia "Educazione alla Salute";
- h. assistere direttamente le persone affette dal virus hiv-aids attraverso ogni forma terapeutica e riabilitativa;
- i. favorire e promuovere la costituzione di esperienze: comunitarie; di assistenza domiciliare; dirette al soggetto per un sostegno psicologico, incentivando il dialogo e il controllo al fine di recare conforto anche attraverso l'uso del telefono, di internet o di altri strumenti che favoriscono la comunicazione;
- l. sostenere, anche in collaborazione con altri Organismi, le famiglie delle persone affette dal virus hiv-aids;
- m. gestire attività ricreative e riabilitative tese ad una maggiore solidarietà tra gli uomini e all'arricchimento delle singole intelligenze;
- n. promuovere convenzioni con Enti pubblici o associazioni del volontariato sociale al fine di organizzare e gestire servizi utili ai soci;
- o. gestire un periodico;
- p. promuovere la conoscenza delle terapie non convenzionali, nella logica del libero arbitrio terapeutico, favorendo i supporti specialistici e i rimedi naturali;
- q. assistere i bambini maltrattati o senza riferimenti familiari validi in una Comunità per minori, sollecitando una rete di Servizi per la realizzazione di progetti mirati.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai proventi del patrimonio;
- b. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c. dalle quote annuali dei soci;
- d. da erogazioni, donazioni, lasciti e comodati.

Art. 6 Soci

Fanno parte dell'Associazione tre categorie di Soci:

- a. sono SOCI EFFETTIVI le persone che aderiscono ai fini dell'Associazione rispettando lo statuto e impegnandosi a prestare, con continuità, servizio volontario per un periodo minimo da espletarsi nell'arco dell'anno associativo, il tutto in sintonia con quanto sarà deciso dagli Organi statutari preposti;
- b. sono SOCI ONORARI tutte le persone fisiche e gli Enti che partecipano alla programmazione delle attività dell'Associazione sostenendo concretamente le singole iniziative: attraverso gratuiti contributi professionali o in considerazione a particolari meriti connessi agli scopi sociali;
- c. sono SOCI SOSTENITORI tutte le persone fisiche e gli Enti che devolvono, nell'anno sociale, contributi in denaro o beni materiali per un valore almeno pari alla cifra che, di anno in anno, sarà stabilito dall'assemblea.

Tutti i Soci hanno diritto al voto in assemblea. I Soci sono assicurati secondo le modalità precise dalla L. 11 Agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato - e decreti ad essa collegati.

Art. 7 Modalità di ammissione e tessera

L'ammissione ad ALFAOMEGA è subordinata alla presentazione ed all'accettazione della domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione. La domanda stessa è approvata dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti previsti dal presente statuto. L'ammissione a Soci onorari e Soci sostenitori è approvata direttamente dal Consiglio Direttivo.

A ogni Socio sarà rilasciata una tessera annuale con scadenza 31 dicembre.

Art. 8 Durata e cessazione del rapporto associativo

Dalla data di accettazione della domanda di ammissione il Socio è impegnato per l'anno solare in corso. La qualifica di Socio viene a cessare nei seguenti casi:

- a. per decesso;
- b. per dimissioni volontarie;
- c. in caso di morosità;
- d. per espulsione;
- e. per mancato rispetto dello statuto.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

Art. 9 Obblighi sociali e finanziari

Ogni Socio s'impegna a rispettare lo statuto collaborando alle attività sociali, conformandosi alle decisioni e alle deliberazioni emanate dagli Organi Sociali. I Soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Art. 10 Organi Sociali

L'Associazione si avvale dei seguenti Organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Sindaci;
- Collegio dei Probiviri.

Art. 11 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta: dai Soci effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali; dai Soci onorari; dai Soci sostenitori. L'Assemblea si riunisce:

- a. in via ordinaria due volte l'anno, su convocazione del Presidente, la prima volta entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno sociale e la seconda volta prima di novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Compete all'Assemblea:

- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio economico;
- deliberare sull'attività divulgativa e scientifica;
- determinare le quote sociali;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale ed del Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulla programmazione delle attività assistenziali;
- deliberare sull'adozione di un regolamento interno;
- delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

- b. in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o, quando almeno un terzo dei Soci, ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo, includendo l'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso espresso nei locali dell'Associazione e avviso consegnato ai singoli Soci con lettera o direttamente a mano. Tale comunicazione deve recare:

- la sede;
- la data e l'orario della riunione;
- l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La lettera di convocazione dovrà essere recapitata a tutti gli associati 10 (dieci) giorni prima della data in cui si terrà la riunione dell'Assemblea. Per la convocazione dell'Assemblea ci si potrà anche avvalere di un avviso pubblicato sul periodico dell'Associazione o sul quotidiano locale. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il segretario del Consiglio Direttivo fungerà da segretario dell'Assemblea.

In assenza dei predetti, l'Assemblea provvederà ad eleggere per la seduta un Presidente e un segretario. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti; ogni associato, può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Ogni associato potrà rappresentare un solo Socio. Affinché l'Assemblea sia valida è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni validamente prese dall'Assemblea sono obbligatorie e vincolanti anche per gli associati dissenzienti o non intervenuti.

Tali deliberazioni risulteranno dai verbali delle riunioni che saranno raccolti in apposito libro con le firme del Presidente e del segretario.

Art. 1.2 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro ad un massimo di quindici membri eletti dall'assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed il mandato di ciascuno dei suoi membri può essere rinnovato dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

1. il Presidente;
2. il vicepresidente, che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, o su delega scritta del Presidente;
3. il segretario che redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; comunica a ciascun consigliere la convocazione del C. D. ed a ciascun Socio la convocazione dell'assemblea;
4. l'economista che sovrintende le operazioni contabili e l'andamento economico dell'Associazione, stende una relazione annuale sull'esercizio finanziario e decide sulle spese di ordinaria amministrazione;
5. un rappresentante per ogni settore d'attività.

Tutti gli eletti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a retribuzioni salvo rimborsi spese dettati da attività preventivamente approvate dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo può autoconvocarsi su proposta di almeno tre dei suoi membri. Il C. D. è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Le convocazioni devono essere comunicate a ciascun consigliere con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data in cui si terrà la riunione del Consiglio.

Il C. D. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. Le riunioni si ritengono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni del C. D. sono adottate a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ciascuna adunanza del C. D. devono essere approvati dal Consiglio stesso e raccolti in un apposito libro firmato dal segretario e da chi ha presieduto la seduta. Ad ogni riunione verrà letto il verbale e ne verrà chiesta l'approvazione.

Art. 13 Attribuzione del Consiglio Direttivo

Al C. D. sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- a. formulare le direttive per i piani dell'attività dell'Associazione per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento delle finalità sociali;
- b. predisporre il consuntivo delle attività annuali e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. ratificare l'ammissione dei nuovi Soci e proporre all'Assemblea la decadenza di quelli di cui ai casi previsti dall'Art. 8 del presente statuto;
- d. procedere alla nomina di dipendenti determinandone i compiti e le retribuzioni, provvedendo alle spese ordinarie e straordinarie con i proventi delle quote di associazione, con gli utili dell'esercizio o con i contributi comunque e da chiunque versati;
- e. deliberare sull'ammissione dei Soci onorari e dei Soci sostenitori;
- f. nominare, tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea, il Presidente, il vicepresidente, il segretario, l'economista e i rappresentanti di ogni singolo settore d'attività;
- g. redigere un regolamento interno;
- h. determinare la cessazione del rapporto associativo, o espellere i Soci che hanno gravemente contravvenuto allo statuto; gli stessi potranno rivolgersi in appello al Collegio dei Proibiviri;
- i. deliberare in genere su tutte le questioni diverse inerenti la gestione dell'Associazione.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, anche legali e giudiziali. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dà esecuzione ai mandati e alle deliberazioni di quest'ultimo.

Art. 15 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, proposti ed eletti direttamente dall'assemblea dei Soci, con mandato biennale. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Socio dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- a. esercitare una funzione di controllo sulle deliberazioni e sulle attività dell'Associazione, denunciando eventuali incongruenze rispetto alle finalità previste dallo statuto;
- b. derimere eventuali vertenze che sorgessero tra i Soci, o tra Soci e Consiglio Direttivo. I Probiviri eleggono tra loro il presidente del Collegio.

Art. 16 Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea che nomina anche due supplenti. Il mandato è biennale. Al loro interno i Sindaci eleggono un presidente. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di Socio.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio economico con le risultanze dei libri contabili e delle scritture; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolvere tutte le altre funzioni contemplate dalla Legge.

I Sindaci possono provvedere, in ogni momento e singolarmente, ad effettuare ispezioni e controlli, su tutta la materia economico-finanziaria dell'Associazione, redigendo i verbali su appositi libri. I Sindaci sono tenuti ad operare un controllo periodico compilando i verbali e stendendo una relazione annuale da presentare in Assemblea.

Art. 17 Modifiche allo statuto

Il presente statuto potrà essere modificato solo dall'Assemblea dei Soci riunita in prima convocazione con deliberazione votata a maggioranza dei due terzi, oppure in seconda convocazione con delibera votata a maggioranza dei due terzi dei presenti Soci.

Sarà, invece, sufficiente l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo per quelle modifiche che si renderanno necessarie al fine di adeguare lo statuto alle leggi promulgate dal Parlamento Italiano o dalla Regione Lombardia, in merito al volontariato o agli scopi dell'Associazione.

Art. 18 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario e sociale decorre dalla data del 1º gennaio a quella del 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio deve essere compilato, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo annuale della gestione sociale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 19 Norme in caso di scioglimento dell'Associazione

In ogni ipotesi di scioglimento l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'eventuale residuo finanziario attivo sarà destinato a scopi di pubblica utilità, in conformità alla normativa Statale e Regionale vigente.

Art. 20 Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.